DECISIONE N. 527/78/CECA DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1978

riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafi 1 e 2,

considerando che la Commissione ha preso provvedimenti in materia di prezzi per il mercato comune dell'acciaio ; che i governi di taluni paesi terzi hanno garantito alla Commissione la loro cooperazione per i provvedimenti presi ; che la Comunità ed i paesi interessati sono d'accordo di mantenere il livello tradizionale degli scambi e di evitare che le misure prese apportino modifiche nelle forniture di prodotti siderurgici sul mercato comune che sarebbero incompatibili con la politica di risanamento intrapresa sul mercato ; che questi paesi accerteranno inoltre che i prezzi fatturati per le loro forniture di prodotti siderurgici alla Comunità siano compatibili con i livelli dei prezzi di orientamento e dei prezzi minimi pubblicati dalla Commissione ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che il rispetto dei prezzi minimi e di orientamento pubblicati dalla Commissione non può essere ottenuto qualora le offerte a prezzi inferiori e corrispondenti soltanto a quantità ridotte possano servire da base agli allineamenti ; che tali condizioni moltiplicherebbero le ripercussioni negative sui prezzi della Comunità qualora la Commissione non togliesse alle imprese della Comunità la facoltà di allineare i loro prezzi su quelli delle offerte convenienti in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che tale divieto non è previsto dal trattato ed in particolare dall'articolo 60 ; che tale divieto di allineamento è necessario per conseguire, nel funzionamento del mercato comune dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli obiettivi della Comunità definiti agli articoli 2, 3 e 4 ; che l'articolo 2 del trattato conferisce alla Comunità il compito di perseguire i propri obiettivi in armonia con l'economia degli Stati membri ; che anche gli obiettivi economici e sociali enunciati all'articolo 3 c), e), g) presuppongono tale decisione ;

considerando che vengono rispettati i principi generali di cui all'articolo 5 del trattato in merito ad un intervento della Commissione ; che nelle attuali condizioni di mercato si può porre fine alla continua diminuzione dei prezzi dei prodotti siderurgici e della ghisa soltanto attraverso il divieto di allineamento ;

considerando che la cooperazione con alcuni dei paesi in causa potrebbe comprendere soltanto alcuni prodotti siderurgici ; che conviene quindi specificare i prodotti siderurgici considerati dalla misura ;

considerando che la cooperazione dei paesi in questione si applica esclusivamente ad un periodo limitato ; che il divieto di allineamento deve essere limitato nel tempo ;

considerando che la Commissione è chiamata a prendere contatti con i governi di taluni altri paesi terzi per ottenere la stessa cooperazione ; che le disposizioni attualmente in vigore potrebbero essere annullate per cause esterne ; che pertanto la Commissione deve essere in grado di modificare l'elenco dei paesi considerati ;

considerando che per i paesi terzi dai quali la Commissione non ha ottenuto tale cooperazione è necessario mantenere, per le imprese della Comunità, la facoltà di allinearsi sulle offerte provenienti da tali paesi ;

considerando che il rispetto del divieto deve essere garantito dalle sanzioni ; che l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 64 del trattato per i casi di infrazione delle disposizioni in materia di prezzi sembra appropriata ;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio dei ministri deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si vieta alle imprese della Comunità di allineare le loro offerte sulle condizioni fatte dalle imprese esterne alla Comunità e situate nei paesi considerati nell'allegato e per i prodotti siderurgici che vi sono specificati.

Se necessario la Commissione modificherà l'allegato.

Articolo 2

In caso di infrazione all'articolo 1 della presente decisione, sono applicabili le sanzioni previste all'articolo 64 del trattato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 1978 e scade il 31 dicembre 1978.

La Commissione si riserva la facoltà di abrogare totalmente o parzialmente la presente decisione prima di tale data sulla base delle condizioni di mercato e degli interessi delle imprese comunitarie.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il divieto d'allineamento risultante da tale decisione si applica alle condizioni offerte dalle imprese situate nei seguenti paesi:

1. *Repubblica d'Austria*
2. *Repubblica di Finlandia*
3. *Regno di Norvegia*
4. *Regno di Svezia*
5. *Repubblica del Portogallo*

   per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione, in vista dell'applicazione della raccomandazione 77/329/CECA (1), modificata dalla raccomandazione n. 3004/77/CECA (2), ha fissato dei prezzi base (3), fatta eccezione del ferromanganese, numero della tariffa doganale comune 73.02 A I.

6. *Confederazione svizzera*

   — per i ferri per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza ottenuti durante la laminazione e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione, numero Nimexe 73.10 A II a) (4);

   — per i ferri lisci per cemento armato o calcestruzzo, numero Nimexe ex 73.10 A II b).

---

(1) GU n. L 114 del 5. 5. 1977.
(2) GU n. L 352 del 31. 12. 1977.
(3) GU n. L 353 del 31. 12. 1977.
(4) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri, GU n. L 325 del 19. 12. 1977.